

Regione Autonoma della Sardegna
Azienda per la Tutela della Salute (ATS Sardegna)**VERBALE VALUTAZIONE ANOMALIA DELL'OFFERTA DEL 16/01/2019****Gara telematica per la fornitura di n. 1 sistema per endoscopia per il Presidio di
Alghero – U.O. Urologia
Valutazione anomalia dell'offerta**

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 11:30 presso gli uffici della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio sita in Via Amendola 55 – 07100 – SASSARI, quarto piano, si è riunito in seduta riservata il RUP per le operazioni di valutazione dell'anomalia dell'offerta:

<i>nome cognome</i>	<i>Ruolo</i>
Dott. Mario Russo	RUP

Premesso che

- a seguito della seduta pubblica del 17/12/2018 nella quale si è proceduto ad aprire in seduta pubblica le buste economiche, l'operatore economico SANIFARM SRL è risultato aggiudicatario provvisorio in presenza di anomalia dell'offerta (criterio dei quattro quinti);
- nella stessa seduta di cui al punto precedente l'operatore economico Technos Tecnologia Ospedaliera è risultato secondo aggiudicatario provvisorio anch'esso in presenza di anomalia dell'offerta;
- con nota del 18/12/2018 mediante l'area messaggistica della piattaforma MEPA si è proceduto a richiedere approfondite spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nell'offerta, relativamente alle voci che hanno concorso a formare il totale offerto e che risultino sufficienti a valutare la congruità della stessa;
- con nota pervenuta in piattaforma telematica il 20/12/2018 l'operatore SANIFARM SRL ha riscontrato la richiesta;

CONSIDERATO

- 1) *Che la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;*
- 2) *Che non è possibile fissare una soglia economica rigida al disotto della quale debba considerarsi per definizione incongrua (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25.11.2010 n. 8227)*
- 3) *Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2228 del 12 maggio 2017 si è pronunciato sulla portata del controllo in capo alla stazione appaltante circa il giudizio di anomalia o l'incongruità dell'offerta nell'ambito di gare pubbliche, esprimendosi in tal senso:*
 - a. *Nelle gare pubbliche il giudizio circa l'anomalia o l'incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci" (Cons. Stato, Sez. V, 17/11/2016, n. 4755; Sez. III, 6/2/2017, n. 514).*
 - b. *"al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa*

dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico" (Cons. Stato, Sez. V, 13/2/2017, n. 607 e 25/1/2016, n. 242; Sez. III, 22/1/2016, n. 211 e 10/11/2015, n. 5128).

- 4) *Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2319 del 16 maggio 2017 si è pronunciato sul giudizio di verifica dell'anomalie delle offerte, esprimendosi in tal senso:*
- a. *il giudizio di congruità dell'offerta in sede di valutazione dell'anomalia è sindacabile solo per manifesta illogicità, incongruenza o carenza di istruttoria e che, nel caso di valutazione positiva, può essere sufficiente una motivazione per relationem rispetto alle giustificazioni presentate.*
 - b. *Il giudizio, che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale (di per sé insindacabile, salva l'ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non risultino abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto), ha, infatti, natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme e, conseguentemente, la relativa motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo; al contrario, la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2016, n. 3855; Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3935; Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2015, n. 634.);*
- 5) *Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4978 del 30 ottobre 2017, si è pronunciato sulla valutazione delle offerte anomale e sul rapporto di tale anomalia con l'utile esiguo riportato da uno dei concorrenti, asserendo che:*
- a. *il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto;*
 - b. *il corretto svolgimento del procedimento di verifica presuppone l'effettività del contraddittorio tra amministrazione appaltante ed offerente;*
 - c. *il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta;*
 - d. *la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (ciò ovviamente non esclude la possibilità per la stazione appaltante di richiedere all'offerente idonee giustificazioni).*

TUTTO CIO' PREMESSO

Il RUP dall'analisi delle motivazioni presentate dell'operatore economico SANIFARM SRL, ritiene le stesse idonee e sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta.

Alle ore 12:00 si dichiara chiusa la seduta.

IL RUP – F.to Dott. Mario Russo